Escluso dalle gare d'appalto chi non denuncia il racket

Con le recenti disposizioni emanate con il c.d. "pacchetto sicurezza" il nostro Legislatore è intervenuto anche nell'ambito degli appalti pubblici, introducendo norme volte a prevenire l'infiltrazione mafiosa.

Infatti, l'art. 2, comma 19 della nuova Legge 15 Luglio 2009, modificando in parte l'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ha introdotto una nuova causa di esclusione dalle gare d'appalto, ovvero, nella formulazione della lettera *m-ter* del modificato art. 38, saranno esclusi dalle procedure di gara coloro i quali siano stati vittime di reati di estorsione (art. 629 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), aggravati dalla finalità di favorire associazioni di tipo mafioso, e risulti non abbiano denunciato a suo tempo i fatti all'Autorità Giudiziaria; la circostanza deve emergere dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Sotto il profilo soggettivo i destinatari della norma sono chiaramente quelli indicati nell'art. 38, ovvero il titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Come si evince da quanto appena detto, e contrariamente al regime previsto per le altre cause di esclusione dalle gare d'appalto rivenienti da condotte poste in essere dal soggetto partecipante alla gara e accertate in sede giudiziaria, la norma in questione "punisce" i soggetti passivi del reato, e non gli autori dei fatti criminosi; nella fattispecie, la condotta omissiva dei soggetti facenti capo all'impresa concorrente dovrà emergere dagli indizi posti alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero nei confronti dell' imputato dei reati di concussione od estorsione, dai quali deriverebbe, poi, l' omessa denuncia degli stessi da parte dei soggetti sopra indicati.

Tuttavia, preme evidenziare che il Legislatore ha voluto comunque introdurre una forma di tutela prevedendo le esimenti di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero sollevando da responsabilità "chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa".

In definitiva, risulta sicuramente pregevole l'intento del Legislatore, cioè quello di combattere in varie forme la criminalità organizzata a difesa di un mercato (quello degli appalti pubblici) da rendere sempre più trasparente a garanzia della libera concorrenza, nonostante le difficoltà applicative che potranno derivare dalla norma in esame, attesa la grave sanzione da infliggere all'impresa in relazione ad una ipotesi di omessa denuncia.

L'Ufficio consulenza